

## STATUTO ASSOCIAZIONE AMBIENTALE

### "CENTRO STUDI AMBIENTALI"

#### art. 1

##### **Denominazione**

È costituita l'associazione ambientale denominata: "Centro Studi Ambientali".

#### art. 2

##### **Finalità o Scopo**

L'associazione Centro Studi Ambientali è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità di:

- riduzione dei consumi in materia di energia, - rifiuti, acqua e mobilità, per l'abbattimento delle emissioni dei gas climalteranti in atmosfera e dello sfruttamento delle risorse naturali;
- sensibilizzazione, formazione e informazione nei confronti della collettività per la difesa dell'ambiente e lo sviluppo di economie locali attraverso politiche di "consumo critico" che favoriscano stili di vita più responsabili e ambientalmente sostenibili;
- promozione e diffusione di un turismo sostenibile come strumento per la protezione dell'ambiente e la salvaguardia delle culture locali e tradizionali.

#### art. 3

##### **Attività**

L'associazione realizzerà progetti e attività utili al raggiungimento delle sue finalità anche attraverso attività di studio e di ricerca ambientale. L'associazione potrà:

- > sviluppare, promuovere e diffondere l'applicazione di "buone pratiche" attraverso l'uso di metodologie tecniche e informative. Per favorire l'approfondimento tecnico di tutti gli argomenti relativi alle finalità associative, e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico, l'associazione potrà produrre pubblicazioni, manuali pratici, strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile al raggiungimento dell'obiettivo;
- > organizzare dibattiti pubblici, seminari, esposizioni e mostre, corsi di formazione professionale e attività educative dedicati alle scuole e al grande pubblico;
- > partecipare ai tavoli tecnici di concertazione e alle attività di verifica con i diversi enti locali e territoriali per la soluzione sinergica dei problemi e la definizione di corrette politiche ambientali;
- > offrire un supporto tecnico e operativo agli enti, alle imprese turistiche e alle autorità locali e territoriali attraverso erogazione di servizi finalizzati alla promozione e diffusione di forme di turismo sostenibile;
- > stipulare intese e convenzioni con centri scientifici, Università e Politecnici per attività di ricerca ambientale finalizzate al raggiungimento dei fini statutari dell'associazione;
- > promuovere e sviluppare progetti pilota di cooperazione nazionale e internazionale con lo scopo di preservare, recuperare e valorizzare le peculiarità culturali e ambientali di luoghi montani a rischio di abbandono e spopolamento.
- > riunire i maggiori portatori di interesse del settore ambientale e turistico, in una rete sinergica e costituire per essi un riferimento tecnico costante e un punto di informazione sull'uso razionale delle risorse energetiche, idriche e di materia nonché sul turismo sostenibile;
- > promuovere attività e percorsi di "consumo critico" rivolto ai cittadini/consumatori
- > elaborare autonomamente, o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità e progetti per lo sviluppo di strategie ecocompatibili finalizzate agli scopi statutari dell'associazione;
- > sviluppare altre attività, con soggetti pubblici e privati, connesse alle finalità statutarie.

#### art. 4

##### **Sede legale**

L'associazione ha la sua sede legale in Via Crescentino 10 – 10154 Torino

## art. 5

### **Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

## art. 6

### **Condizioni per l'ammissione degli associati**

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e gli enti (i quali sono tenuti a nominare un loro rappresentante) che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di voler condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamento. Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame della richiesta e darà conferma o rifiuto, entro 6 mesi, dell'ammissione tramite lettera. Qualora non venisse fatta alcuna comunicazione scritta la domanda è da ritenersi accettata.

Sono aderenti all'associazione:

#### **i soci ordinari**

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

## art. 7

### **Organi sociali**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Tesoriere.

1. **L'Assemblea dei soci** è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è presieduta dal Presidente dell'associazione. I compiti dell'assemblea dei soci sono:

- > nominare o revocare il Consiglio Direttivo;
- > deliberare sulle modifiche del presente statuto (con la maggioranza dei 2/3 dei soci);
- > approvare il rendiconto finanziario dell'associazione;
- > approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- > deliberare sulla eventuale destinazione degli utili di gestione, fondi e riserve di capitale durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- > individuare le linee strategiche e stabilire gli obiettivi dell'associazione;
- > deliberare lo scioglimento dell'associazione (con la maggioranza dei 2/3 dei soci) e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione dell'assemblea dei soci avviene almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario. Il Consiglio Direttivo convoca, almeno quindici giorni prima della riunione, l'assemblea dei soci con lettera o per posta elettronica, indirizzata a tutti i soci, e comunque mediante affissione nella sede dell'associazione contenente l'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci può essere richiesta anche da 1/5 dei soci i quali propongono l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere convocata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea sarà valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti ed è ammessa una sola delega a testa per ogni socio. Le eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'associazione potranno essere discusse e deliberate in assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

I contenuti e le deliberazioni assembleari sono verbalizzate in apposito documento redatto e sottoposto alla sottoscrizione del presidente, il quale provvede a conservarlo presso la sede dell'associazione e a renderlo disponibile a quanti, tra i soci aderenti all'associazione, vogliano eventualmente prenderne visione.

2. **Il Consiglio Direttivo** è composto da cinque a sette membri eletti dall'assemblea tra gli aderenti all'associazione ed è validamente costituito quando sono presenti cinque dei suoi componenti. I membri del Consiglio Direttivo hanno durata triennale e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per una buona gestione dell'associazione e svolge le seguenti attività esecutive:

- > redigere il rendiconto finanziario;
- > curare le esecuzioni delle deliberazioni assembleari;
- > redigere tutti gli atti e contratti inerenti l'attività dell'associazione;
- > deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati quando questi non condividano principi e fini statutarie dell'associazione e creino danno alla stessa;

- > nominare i responsabili di settore delle attività in cui si articola l'associazione;
- > compiere gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- > nominare il Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia materia su cui deliberare oppure quando sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei soci. La convocazione è fatta a mezzo di lettera trasmessa tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

3. **Il Presidente** viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Il Presidente si muove su mandato del Consiglio Direttivo e in caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti, ha facoltà di revocare il Presidente dalla sua carica.

I compiti del presidente dell'associazione sono quelli di:

- > rappresentare l'associazione e compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione su mandato e in esecuzione del Consiglio Direttivo;
- > presiedere l'assemblea e il Consiglio Direttivo;
- > sottoscrivere il verbale di assemblea e curarne la custodia presso la sede dell'associazione per l'eventuale consultazione degli aderenti

4. **Il Tesoriere** provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e prepara annualmente la rendicontazione consuntiva e la rendicontazione preventiva da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

5. **Il Vicepresidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e tutte le funzioni alle quali sia delegato dal Presidente.

#### art. 8

##### **Risorse economiche**

L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni. L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### art. 9

##### **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea dei soci per essere da questa approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### art. 10

##### **Durata dell'associazione e scioglimento**

L'associazione è costituita senza limiti di durata. In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità con le modalità previste dal D. lgs. 460/97, sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

#### art. 11

##### **Norma finale**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.